

IL TIROCINIO EXTRACURRICULARE IN SINTESI REGIONE SICILIA

Destinatari tirocinio

Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015; Soggetti che hanno completato i percorsi di qualifica, diploma professionale e specializzazione regionale e di istruzione secondaria superiore e terziaria entro i 12 mesi dal conseguimento del itolo; lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro così come definiti nel comma 1 dell'art. 22 del Dlgs 150/2015, nonché beneficiari di Fondi di Solidarietà Bilaterali, a fronte di accordi tra le parti sociali che definiscano percorsi di politiche attive; lavoratori a rischio di disoccupazione così come definiti nel comma 4 art. 19 del Dlgs 150/2015, nonché nelle situazioni di crisi aziendali a fronte di accordi tra le parti sociali che definiscano percorsi di politiche attive; soggetti occupati che siano in cerca di altra occupazione, nei rispetti dei limiti di orario di cui a successivo art. 8; soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015 e titolari di protezione umanitaria ai sensi del Dlgs. 286/98; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.

Indennità di partecipazione

INDENNITA' AL TIROCINANTE: Prevista un indennità minima di 300 o superiore se prevista da specifici programmi regionali o nazionali.

Limiti all'attivazione del tirocini

Unità operative in assenza di dipendenti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purchè la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: 1 TIROCINANTE.

Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purchè la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra 6 e 20: non più di 2 TIROCINANTI e contemporaneamente;

Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purchè la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, con più di 20: tirocini in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente con arrotondamento all'unità superiore. Tali Soggetti Ospitanti possono attivare in deroga ai limiti sopra indicati: Tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; Tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; Tirocini se hanno assunto almeno il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; Tirocini se hanno assunto almeno il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

Consulta il regolamento